



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA / LOCALE SCOLASTICO

La presente scrittura privata dovrà essere registrata solo in caso d'uso, come disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

TRA

Il Comune di TIVOLI - di seguito denominato "Concedente", rappresentato dal Dirigente del Settore VII Servizi Finanziari, Dr. Emiliano Di Filippo

E

L'Associazione **XXXXXXXXXXXXXXXX** - C.F. **XXXXXXXXXX** - con sede in Tivoli **XXXXXXXXXX**, legalmente rappresentata dal Sig.Sig.ra **XXXXXXXXXXXX** nato a **XXXX** il **XXXXXX**, domiciliato per la carica in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di seguito denominata "Concessionario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Tivoli concede l'uso della palestra/ locale scolastico denominato **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** nel periodo **XXXXXX** nei seguenti giorni ed orari:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La struttura è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato ed attentamente verificato, anche per il tramite di propri tecnici all'uopo incaricati, avendolo trovato idoneo all'uso cui è richiesto e destinato.

ART. 2 - SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'uso temporaneo della struttura sopra indicata per le finalità sportive e sociali che il Comune e il concessionario perseguono nello stretto ambito della istanza di concessione. L'uso della struttura non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta.

ART. 3 - USO DELLA STRUTTURA

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la struttura in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutte le sedi. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, nella persona del legale rappresentante, si impegna:
a) ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Tivoli e l'amministrazione scolastica da tali responsabilità. L'onere per il ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla data di accertamento del danno, è a carico del concessionario che si rapporterà per il lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune;

- b) a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'uso dei locali e attrezzature concessi in uso, nella misura stabilita dalla polizza scolastica prevista dalla vigente normativa ministeriale, da consegnare in copia alla scuola ed al Comune di Tivoli;
- c) a non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti né a cedere a terzi la concessione;
- d) a vietare l'accesso al pubblico o ad estranei all'attività sportiva, che non potrà comunque essere svolta a livello agonistico, salvo per le palestre agibili anche per attività sportiva di squadra o previa autorizzazione aggiuntiva;
- e) a provvedere, assumendo a proprio carico le spese, alla pulizia dei locali concessi per l'uso, in modo che i locali stessi siano immediatamente messi in condizioni di agibilità per le normali attività scolastiche, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario;
- f) a contenere il numero dei partecipanti nei limiti di capienza dei locali previste dalla vigente normativa, ad osservare all'interno della struttura e degli spazi esterni, concessi in utilizzo, un comportamento decoroso e rispettoso dei locali e degli altri soggetti presenti, significando che qualora si verificassero casi di turbativa nei locali durante lo svolgimento delle attività, il Comune potrà sospendere, o revocare, la concessione in uso ai fruitori;
- g) a sospendere l'utilizzo dei locali per sopraggiunti motivi ostativi o in caso di revoca della concessione che può essere disposta senza alcun preavviso ed in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale, per provate inadempienze o per il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti dalla concessione, senza alcuna rivalsa o risarcimento, a sospendere altresì, l'utilizzo già programmato dei locali, in caso di programmazione straordinaria di attività scolastiche da parte dell'Ente concedente o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- h) a versare il contributo d'uso in due rate, la prima anticipata al rilascio della concessione, secondo gli importi stabiliti dal Comune;
- i) ad applicare tariffe sociali a sola copertura delle spese degli istruttori e per l'utilizzo della struttura;
- l) le società e i gruppi sportivi si impegnano, inoltre, a garantire l'osservanza delle seguenti norme:
- E' fatto obbligo di rispettare gli orari autorizzati;
 - All'apertura e custodia dei locali e al termine dell'uso al controllo obbligatorio della chiusura delle luci, dei rubinetti, delle finestre delle porte e definitiva dell'edificio;
 - Al rispetto del divieto assoluto di utilizzare i locali scolastici per scopi commerciali o pubblicitari
 - Gli istruttori debbono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente previsto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento.
 - E' fatto obbligo al Concessionario di consentire l'accesso nelle strutture ad esso assegnate solo agli atleti tesserati ed in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività agonistiche e non.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni saranno rilasciate con validità triennale, le stesse potranno altresì essere revocate in ogni momento per sopraggiunti motivi di provata inadempienza del presente regolamento o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Le utilizzazioni sono consentite a tempo determinato. Le concessioni hanno la durata massima di tre anni, il concessionario deve essere in regola con i pagamenti e con tutte le altre eventuali spettanze dovute sia ai fini della concessione sia ai fini della partecipazione al bando triennale.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune di Tivoli i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al funzionamento della struttura, nei periodi previsti.

ART. 7 - CONTRIBUTO D'USO

La concessione è soggetta a contributo d'uso secondo il principio di sussidiarietà. Tale contributo ha la finalità di concorrere alle spese relative alle utenze e alla manutenzione in relazione alla funzionalità della struttura utilizzata, palestra o locale scolastico, alla metratura degli stessi e agli orari di utilizzo. Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi senza la richiesta del contributo d'uso, tramite apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il contributo sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e sarà stabilito tramite apposita deliberazione di Giunta comunale.

Il concessionario inoltre verserà al Comune un deposito cauzionale infruttifero determinato all'art. 1 del regolamento sulle palestre e locali scolastici, per eventuali danni a strutture o cose che sarà restituito al termine delle attività al netto delle eventuali spese sostenute.

ART. 8 - MODALITÀ D'USO DELLA STRUTTURA

Gli orari di utilizzo della struttura devono intendersi per ore intere non frazionabili ed essere tassativamente rispettati dal concessionario, al quale è inoltre vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso alla struttura è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, ai tecnici, ai funzionari del Comune per i controlli da dover effettuare. E' assolutamente vietato l'uso della struttura a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al delegato dell'Ente la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dal concessionario.

Per assicurare un corretto e ordinato uso della struttura è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- far detenere le chiavi di accesso dell'impianto a persone diverse dal concessionario;
- utilizzare la struttura fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

L'uso della struttura, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Tivoli e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che possano comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso della struttura e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che extragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso della struttura, delle pertinenze e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale per sinistro non inferiore alla misura stabilita dalla polizza scolastica prevista dalla vigente normativa ministeriale, per danni a persone e cose, a qualunque titolo presenti nella struttura, e sarà tenuto a fornire un originale all'Ente alla sottoscrizione del presente atto.

Il Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara organizzata nella struttura.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale o contributivo, ivi compresa l'IVA di legge, derivante dalle attività sue proprie sia delle attività connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di Tivoli.

ART. 11- INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Tivoli potrà revocare al Concessionario la concessione d'uso con effetto immediato dalla comunicazione del provvedimento di revoca, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Tutte le spese amministrative e oneri di legge inerenti al presente atto, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

ART. 13 - ALLEGATI ALLA CONCESSIONE

Sono materialmente allegati al presente Contratto, costituendone elementi integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- dichiarazione di visita dei luoghi;
- nomina responsabile con dati identificativi e codice fiscale e recapiti;
- nomina responsabile sicurezza;
- Polizza RC per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, con validità fino alle ore 24,00 del giorno della riconsegna della struttura, così come definita all'art. 9 del presente schema.

ART. 14 - CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Tivoli (Concedente), le parti si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione ogni questione che possa scaturire dalla presente Concessione e particolarmente ciò che questo non preveda in maniera esplicita.

In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolvibile, circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o la risoluzione della presente Concessione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria del Foro di Tivoli, che le parti individuano come foro esclusivo anche in deroga ai concorrenti criteri dettati dal Codice di Procedura Civile.

Tivoli,

Per il Comune di Tivoli _____

Per la Società/Associazione _____